

Cass. pen. Sez. V, Sent., 06-12-2017, n. 54879

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente -

Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere -

Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte civile;

nel procedimento a carico di:

M.G., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/05/2016 del TRIBUNALE di ENNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MOROSINI ELISABETTA MARIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile avvocato CANNATA Salvatore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo e motivazione della sentenza

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Enna, in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, assolveva l'imputato dal reato di minaccia a lui ascritto, perchè il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe apodittica e avulsa dalle risultanze dibattimentali, non si sarebbe tenuto conto del fatto che sia il teste L.G. sia il teste Ci. avrebbero, concordemente, confermato le minacce rivolte dall'imputato all'indirizzo della persona offesa, in loro presenza, all'esito di un'udienza civile. Il giudice inoltre avrebbe ommesso di motivare sulla inattendibilità della persona offesa e dei testi L.G. e Ci., avrebbe inoltre errato nell'escludere la valenza minatoria delle frasi profferite dall'imputato, senza tenere conto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612 cod. pen., è sufficiente l'ingiustizia del danno, senza necessità che si realizzi l'effettiva intimidazione della vittima.

3. Il ricorso è infondato.

4. Il vizio di motivazione non sussiste.

Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale valuta le deposizioni dei testi L.G. e Ci.. Nega efficacia probante alla dichiarazione della prima testimone, che ricordava soltanto un "tono genericamente minaccioso" (pagina 4 della sentenza). Assegna, invece, rilevanza alla seconda.

In sentenza viene riprodotta testualmente la frase che l'imputato avrebbe pronunciato all'indirizzo della persona offesa, nei termini riferiti dal teste Ci.: "la C. chiuderà e tu finirai a guardare pecore... ti finirà male, vedrai".

Al contrario di quanto sostenuto in ricorso, il giudice di merito conferisce particolare attendibilità a questo testimone, dato che l'avvocato Ci. rappresentava la persona offesa nella causa civile, all'esito della quale era scoppiato il diverbio in rassegna.

Ebbene, secondo la valutazione del giudice di merito, tale frase non integra, sotto il profilo oggettivo, il reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen., poichè la formula impersonale, utilizzata dall'imputato, evoca un male futuro, la cui realizzazione non dipende dalla volontà dell'agente.

La sentenza impugnata tiene conto delle prove richiamate in ricorso, ma giunge a esito opposto rispetto a quello propugnato dal ricorrente.

Le conclusioni, cui perviene il giudice di merito, sono sorrette da una motivazione coerente e lineare. Le critiche svolte dal ricorrente non fanno emergere profili di illogicità, finendo per risolversi in prospettazioni di interpretazioni alternative del materiale probatorio non proponibili in questa sede.

5. Le ulteriori doglianze sono inconferenti rispetto alla ratio decidendi.

La sussistenza del reato è stata esclusa non perchè non sia stato accertato uno stato di intimidazione nè perchè sia stata esclusa la ingiustizia del male, ma perchè si è ritenuto che: "le frasi pronunciate fossero niente più che un auspicio o una previsione dell'imputato che l'attività della persona offesa non sarebbe andata a buon fine" (pagina 5 della sentenza impugnata).

Tale valutazione, non criticata dal ricorrente, è corretta alla luce della giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui non può parlarsi di minaccia quando il male non sia prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente (Sez. 5, n. 35763 del 20/09/2006, Rozzini, in motivazione).

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017